



Comune di Misterbianco

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc.80006270872-Part.IVA 01813440870



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA PER IL POSIZIONAMENTO DEI VEICOLI ATTREZZATI CAMION/NEGOZI MOBILI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Articolo 2 - Prescrizioni generali	pag. 2
Articolo 3 - Definizioni	pag. 2
Articolo 4 - Criteri di localizzazione delle aree destinate alla sosta prolungata, temporanea e occasionale	pag. 2-3-4
Articolo 5 - Requisiti ed obblighi	pag. 4
Articolo 6 - Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività	pag. 4-5
Articolo 7 - Norme igienico sanitarie	pag. 5
Articolo 8 - Sistema autorizzatorio e procedura per le autorizzazioni temporanee ed occasionali	pag. 6
Articolo 9 - Sospensione temporanea	pag. 6
Articolo 10 - Presentazione dell'istanza per l'assegnazione dell'area di sosta prolungata	pag. 6-7
Articolo 11 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi di sosta prolungata	pag. 8
Articolo 12 - Occupazione del suolo pubblico per la sosta prolungata	pag. 8-9
Articolo 13 - Concessione e rinnovi per la sosta prolungata	pag. 9
Articolo 14- Manutenzione e responsabilità	pag. 9
Articolo 15- Subingressi e trasferimenti	pag. 10
Articolo 16 - Sospensione e cessazione dell'attività	pag. 10
Articolo 17 - Pagamento tributi/canoni	pag. 10-11
Articolo 18 - Decadenza e rinuncia	pag. 11
Articolo 19 - Efficacia del Regolamento	pag. 12
Articolo 20 - Sanzioni	pag. 12
Articolo 21 - Norma di rinvio	pag. 12

Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il rilascio delle concessioni e autorizzazioni su area pubblica destinata o alla sosta prolungata o a quella temporanea o a quella occasionale di stalli per i veicoli attrezzati destinati alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande, in conformità alle disposizioni delle LL.RR. 18/1995 e 2/1996 e ad ulteriori disposizioni sancite dalle leggi regionali, nazionali vigenti.

Articolo 2 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, viene adottato il presente regolamento.

2. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e le eventuali modifiche sono disciplinati dalle presenti norme.

Articolo 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono:

1A: Per **Veicoli attrezzati** quei mezzi "Auto Negozi" amovibili su ruote, immatricolati secondo il Codice della Strada come veicoli speciali uso negozio, al servizio del pubblico, destinati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica.

2A. Per **sosta prolungata** quella che si svolge quotidianamente, con concessione comunale, di durata decennale, su aree appositamente previste e individuate dal presente regolamento con orario di inizio alle ore 17.00 e chiusura alle ore 24.00, fatte salve le eventuali proroghe che potranno essere accordate secondo le previsioni del presente regolamento.

3A. Per **sosta temporanea** quella che non viene svolta in maniera quotidiana continuativa e per un massimo di giorni cinque non soggetta a rinnovo e che viene autorizzata su domanda preventiva dell'ambulante e secondo le modalità previste nel presente Regolamento nelle aree specificamente riservate a tale tipologia con orario di inizio alle ore 17.00 e chiusura alle ore 24.00, fatte salve le eventuali proroghe che potranno essere accordate secondo le previsioni del presente regolamento.

4A. Per **sosta occasionale** deve intendersi quella che viene svolta in periodi limitati dell'anno e soltanto per i giorni coincidenti con particolari eventi, manifestazioni, sagre e feste locali, su domanda preventiva dell'ambulante e secondo le modalità previste nel presente Regolamento nelle aree specificamente riservate a tale tipologia, con orario di inizio, di norma, alle ore 17.00 e chiusura alle ore 24.00, fatte salve le eventuali modifiche di orario che potranno essere accordate secondo le previsioni del presente regolamento.

Articolo 4 - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DESTINATI ALLA SOSTA PROLUNGATA, TEMPORANEA E OCCASIONALE

1. In considerazione della densità abitativa della zona, della viabilità esistente e del traffico, nel rispetto e nella sicurezza igienica - sanitaria e nelle norme del Codice della Strada, vengono individuate come aree idonee e conformi alle norme di legge, le seguenti aree per diversa tipologia di sosta:

AREE INDIVIDUATE PER LA SOSTA PROLUNGATA

Postazione N. 1

Via Gandhi tra la cabina Enel e la scalinata di Piazza Pertini;

Postazione N. 2

Parcheggio Piazza Milicia prospetto su via Fratelli Cervi;

Postazione N. 3

Parcheggio Piazza Milicia prospetto su via Milicia;

Postazione N. 4

Piazza Motta lato Nord prospetto Strada San Giovanni Galermo;

Postazione N. 5

Via Ignazio Silone;

Postazione N. 6

Piazza Kolbe prospetto su via Delle Margherite;

Postazione N. 7

Viale del Commercio lato Nord accanto Bruno Euronics;

AREE INDIVIDUATE PER LA SOSTA TEMPORANEA

Postazione N. 8

Via Gandhi lato Tenenza dei Carabinieri;

Postazione N. 9

Parcheggio lato Nord "Cavalcavia" tra la via G. Garibaldi e Via Caduti del Lavoro;

Postazione N. 10

Via Ferrara lato muro di recinzione Istituto Comprensivo Padre Pio;

Postazione N. 11

Piazza Tucci prospetto su via A. Nobel;

Postazione N. 12

Piazza Chiarenza prospetto su Via Delle Rose;

AREE INDIVIDUATE PER LA SOSTA OCCASIONALE

Postazione N. 13

Via Unità d'Italia;

Postazione N. 14

Piazza Falcone lato N-E;

Postazione N. 15

Via Duccio Galimberti lato Istituto Scolastico;

Postazione N. 16

Via Duccio Galimberti fronte P.zza Antico Misterbianco;

Postazione N. 17

Via Giuseppe De Felice in prossimità del civico 31;

Postazione N. 18

Via Giuseppe De Felice in prossimità del civico 1;

Postazione N. 19

Piazza XXV Aprile fronte distributore;

2. Le predette aree destinate a parcheggio sono senza custodia del veicolo.
3. Tali aree di sosta sono a pagamento secondo i successivi articoli.
4. La localizzazione sul suolo pubblico è consentita purché il mezzo non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione dei pedoni e veicoli, non sottragga area per la sosta degli automezzi e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale e non alteri la tranquillità e la salubrità dei luoghi.
5. I veicoli attrezzati non devono essere in contrasto con obblighi e divieti imposti dal codice della strada.
6. I veicoli attrezzati devono essere collocati su spazi pedonali, piazze, strade adiacenti a marciapiedi, in zone con traffico limitato.

Articolo 5 – REQUISITI ED OBBLIGHI

1. I veicoli attrezzati immatricolati come auto negozi, devono possedere tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi vigenti in materia.
2. Il veicolo attrezzato deve essere dotato di tutti gli accessori e meccanismi moderni per limitare al massimo l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo.
3. I veicoli attrezzati devono essere immatricolati secondo il Codice della Strada come veicoli speciali uso Negozio.
4. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e dal Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani.
5. I veicoli attrezzati dovranno essere dotati di idonei sistemi per la provvista di acqua necessaria allo svolgimento dell'attività in ottimali condizioni igienico-sanitarie per la sicurezza sanitaria degli operatori e degli utenti e/o di gruppo elettrogeno conforme alla normativa sull'inquinamento acustico in modo da non alterare la tranquillità dei luoghi e degli abitanti.
6. Il titolare dell'area di sosta deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere, altresì, tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività, tranne per i casi previsti dal presente regolamento.
7. I veicoli dovranno essere posizionati e rimossi di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo dovranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario al suolo. Inoltre, non potranno essere posizionati od utilizzati né all'interno né all'esterno dell'area di sosta assegnata tavolini e sedie.

Articolo 6 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. Nel caso intervengano modifiche legislative e/o regolamentari che prevedono nuovi e diversi requisiti personali, professionali e morali, gli stessi si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento.

Articolo 7 – NORME IGIENICO SANITARIE

1. Il commercio sulle aree pubbliche è esercitato nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria sia per la vendita che per la somministrazione dei alimenti e bevande.
2. Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni. L'autorizzazione all'esercizio di vendita di prodotti alimentari, abilita anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
3. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonché a quella degli altri operatori.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, come i prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

6. E' fatto obbligo per tutti i prestatori del commercio di prodotti alimentari, di predisporre e di attuare le procedure di autocontrollo HACCP ritenute necessarie in ciascuna fase dell'attività esercitata.

Articolo 8 – SISTEMA AUTORIZZATORIO E PROCEDURA PER LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ED OCCASIONALI

1. Il Comune rilascia le autorizzazioni per la **sosta prolungata** su posteggi dati in concessione per dieci anni secondo le modalità di scelta con procedure di evidenza pubblica di cui ai successivi articoli nel numero previsto dall'articolo 3.

2. Il Comune rilascia, altresì, le autorizzazioni a coloro che ne fanno richiesta per l'assegnazione degli spazi di **sosta temporanea** nel numero previsto dall'articolo 3.

3. Il Comune rilascia le autorizzazioni a coloro che ne fanno richiesta per l'assegnazione degli spazi di **sosta occasionale** nel numero previsto dall'articolo 3.

4. Le domande per l'autorizzazione all'assegnazione di aree di sosta temporanea e /o occasionale devono essere inoltrate al competente SUAP almeno ventiquattrore prima del giorno di effettivo inizio.

5. L'assegnazione delle aree di sosta avverrà rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di registrazione al protocollo generale del Comune e non potrà avere effettivo inizio senza la relativa autorizzazione, rilasciata dopo aver provveduto al pagamento della Tosap e dei diritti istruttori secondo le tariffe comunali vigenti.

6. L'operatore commerciale assegnatario deve essere in possesso di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche e deve rispettare le norme fiscali e non deve risultare debitore Tosap e altri oneri nei confronti del Comune.

Articolo 9 - SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente le indicazioni delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento senza che l'operatore possa accampare pretese, risarcimenti e danni di qualsiasi specie e natura.

Articolo 10 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA DI SOSTA PROLUNGATA

1. L'assegnazione delle aree pubbliche di **sosta prolungata** per il posizionamento dei veicoli attrezzati destinati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, avverrà mediante bando ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i seguenti operatori, in forma singola e associata:

A) Operatori in forma itinerante in possesso di Autorizzazione al commercio su aree pubbliche tipo "C" L. R. n.18/95;

B) Operatori in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali non in contrasto con quanto previsto dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;

C) Operatori che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss. mm. e ii.;

2. Le domande di partecipazione al bando di selezione possono essere inoltrate da parte di soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta di cui al precedente articolo 5. Le domande saranno valutate da una commissione, composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale, aventi complessivamente specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplina delle attività produttive, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

3. Per gli spazi per i quali non sia presentata alcuna richiesta nell'ambito del bando di selezione, l'assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta dell'interessato. Non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni sul suolo pubblico in capo al medesimo soggetto.

4. L'assegnatario dello spazio, che sia risultato vincitore della selezione di cui al comma 1, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico Attività Produttive un'istanza, corredata dalla documentazione necessaria al rilascio della Concessione di suolo pubblico.

5. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);

B. Ragione sociale se trattasi di Società;

C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce, inclusi i dati dell'autorizzazione sanitaria;

D. Autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività;

6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Preferenza del sito da occupare;

- Planimetria con l'indicazione del sito prescelto firmato per ACCETTAZIONE;

- Copia del documento di riconoscimento, codice fiscale e partita Iva;

- Autorizzazione Amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c della L.R. 1/1995 e 2/1996 e ss.mm.ii.;

- Dichiarazione di atto di notorietà attestante di non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;

- Di non essere iscritto in albi o ordini professionali;

- Di non essere titolare di altre concessioni di suolo pubblico di qualunque natura nel Comune di Misterbianco;

- Di non essere titolare di autorizzazione per Pubblici Esercizi di cui alla L.N. n. 287/1991;

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, nel caso di **richiesta da parte di persona fisica**, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n.159;

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, per le **Ditta/Società** per la richiesta di informativa/comunicazione ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

7. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma 4, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.

8. Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito ogni qualvolta un'area torni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI SOSTA PROLUNGATA

1. Nel caso di più domande concorrenti le autorizzazioni verranno rilasciate sulla base delle graduatorie formate, per ogni posteggio, con le seguenti priorità:
 - a) titolari dell'autorizzazione di tipologia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della L.R. 18/95, che con mezzi attrezzati hanno svolto l'attività di somministrazione alimenti e bevande in occasione delle attività promo - turistiche organizzate nel territorio comunale che abbiano la maggiore presenza nel territorio (le presenze saranno desunte dai pagamenti TOSAP);
 - b) titolari dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico, che con mezzi attrezzati hanno svolto l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel territorio comunale (le presenze saranno desunte dai pagamenti TOSAP);
 - c) carico familiare;
2. A parità di punteggio sarà valutato l'età dei partecipanti e lo stato occupazionale con priorità ai giovani d'età e ai disoccupati.
3. In caso di parità di età o dello stato occupazionale il posteggio sarà assegnato tramite sorteggio.
4. L'eventuale sorteggio avverrà sorteggiando la domanda con il posto da assegnare.
5. E' consentito ai concessionari di area di sosta prolungata lo scambio consensuale dello stesso.
6. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una concessione nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Articolo 12 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA PROLUNGATA

1. L'operatore assegnatario dello spazio destinato alla **sosta prolungata** che sia risultato vincitore della selezione deve inoltrare, entro quarantacinque giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico Attività Produttive la domanda per ottenere la Concessione di Suolo Pubblico.
2. Acquisita la domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, l'Ufficio Traffico Urbano, previo i pareri degli uffici competenti alla definizione della pratica, completa l'istruttoria richiedendo, prima del rilascio della concessione, attestazione di avvenuto pagamento della tassa/canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche all'Ufficio Tributi dell'Ente.
3. La concessione all'occupazione di suolo pubblico destinato alla sosta prolungata, che ha una durata massima di anni dieci, eventualmente rinnovabile, salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell'attività, deve essere rilasciata per la superficie massima d'ingombro del mezzo attrezzato per la vendita e la somministrazione.
4. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante con la sistemazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.
5. L'orario di vendita e, quindi, della sosta prolungata copre la fascia oraria che inizia quotidianamente alle ore 17:00 e termina alle 24:00 dello stesso giorno.
6. E' ammessa la possibilità di deroga al predetto orario mediante formale autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente in occasione di festività o manifestazioni locali o altri eventi di natura eccezionale, consentendo l'anticipazione dell'orario di apertura e/o il prolungamento dell'orario di chiusura.
7. Al di fuori dell'orario di cui al precedente comma 5 l'operatore assegnatario dello spazio ha l'obbligo di lasciare libero e fruibile in condizioni igienico-sanitarie lo spazio occupato dal mezzo.
8. L'operatore assegnatario dello spazio destinato alla sosta prolungata:
 - a) non può utilizzare uno spazio superiore a quello dato in concessione;

- b) deve mantenere in ordine lo spazio occupato e rimuovere qualsiasi tipo di rifiuto a fine occupazione;
- c) è responsabile dei danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività e non può rivalersi sul Comune in caso di furti, incendi ed altri danni subiti da attrezzature e merci oggetto dell'attività;
- d) è responsabile dei danni causati al suolo pubblico, agli elementi d'arredo e al patrimonio arboreo.
9. Chiunque violi la limitazione e gli obblighi stabiliti nei precedenti commi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 con la confisca della merce e delle attrezzature. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00.

Articolo 13 - CONCESSIONE E RINNOVI PER LA SOSTA PROLUNGATA

1. La concessione decade automaticamente alla scadenza prevista nella stessa, fatto salvo che sia presentata domanda di rinnovo nei modi stabiliti dai commi seguenti nel caso in cui l'Amministrazione decida di procedere al rinnovo.
2. Il Concessionario, può presentare eventuale domanda di rinnovo, nel caso in cui l'Amministrazione abbia espresso la volontà di procedere in tal senso al rinnovo, esclusivamente 30 giorni precedenti la scadenza del provvedimento.
In caso di riscontro positivo da parte di tutti gli uffici competenti, la Concessione del suolo pubblico può essere rinnovata per un uguale periodo di tempo.
3. Qualora uno o più uffici interessati al provvedimento, (U.T.U. e Comando di Polizia Locale) indichino dei motivi ostativi al rinnovo della Concessione, l'istanza viene respinta, e l'interessato viene invitato alla rimozione del mezzo.

Articolo 14- MANUTENZIONE E RESPONSABILITA'

1. I mezzi di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposti, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario, ad opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'Amministrazione comunale, pena la revoca della concessione in caso d'inadempienza. I rinnovi della concessione possono essere subordinati all'esecuzione di adeguati interventi di manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico del concessionario/autorizzato che può stipulare polizze fideiussorie di garanzia.
3. Le spese per la conduzione del Mezzo Attrezzato sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
4. Qualsiasi modifica da apportare al mezzo (forma, quantità, dimensioni), nell'ambito dei criteri generali imposti nel provvedimento di concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove concessioni.
5. Alla scadenza dei termini stabiliti dal Provvedimento di Concessione, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, il mezzo, salva diversa ed espressa indicazione del Comune di Misterbianco, dovrà essere prontamente rimosso a cura del concessionario. Qualora l'interessato non provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, incamerando a tal fine l'importo della polizza fideiussoria in precedenza versata in favore del Comune.

Articolo 15- SUBINGRESSI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante, unicamente per la durata residua e previa voltura della Concessione di suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- il subentrante deve avere i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. In caso di sub ingresso per causa di morte, gli eredi hanno facoltà di esercitare l'attività, pur in carenza dei requisiti professionali, per un anno dalla data del decesso del precedente titolare. Il subentrante non deve essere in possesso di altra concessione anche temporanea su aree pubbliche, nell'ambito del territorio comunale;

- la nuova situazione giuridica, corrispondente alla ditta subentrante, deve essere tale da non comportare la diminuzione del punteggio attribuito in sede di bando di selezione, o comunque tale da comportare la perdita dei requisiti che hanno consentito l'aggiudicazione dello spazio;

2. Il sub ingresso è soggetto a Nulla- Osta preventivo da parte del Comune di Misterbianco. La relativa domanda deve essere inoltrata presso lo Sportello Unico, allegando copia dell'atto notarile di cessione/acquisto/affitto d'azienda, nonché la documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. Il subentrante dovrà dichiarare di non aver apportato alcuna modifica dello stato dei luoghi, rispetto alla precedente concessione. E' facoltà dello SUAP richiedere la presentazione di atti abilitativi rilasciati al precedente titolare, al fine di accertare la regolarità delle autorizzazioni;

3. In caso di trasferimento di Mezzo in una nuova localizzazione, nell'ambito di quelle consentite, dovrà essere richiesta un'autorizzazione, per la cui istruttoria si applicano le disposizioni previste per le nuove autorizzazioni/concessioni;

Articolo 16 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. In caso di autosospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni e non inferiore a e tre mesi nell'arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione al Comune.

2. Per sospensioni dell'attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. La domanda potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell'attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora la domanda venga respinta, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca automatica della concessione senza che il titolare possa accampare pretese e/o diritti di sorta.

3. La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.

Articolo 17 – PAGAMENTO TRIBUTI/CANONI

1. L'esercizio dell'attività sul suolo pubblico è soggetta al pagamento della tassa/canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nonché alla tassa/tariffa sui rifiuti, nelle forme e secondo la disciplina dettata dalle norme statali e regolamenti vigenti.

2. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle tasse di cui al comma 1, comporta la sospensione dell'attività di cui al presente regolamento per un numero non superiore a venti giorni, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni.

3. Non sarà accettata la comunicazione di sub ingresso e la conseguente occupazione di posteggio del subentrante qualora il dante causa non dimostri di essere in regola con il pagamento di quanto indicato al comma 2.

4. Le domande saranno presentate allo SUAP il quale dopo avere svolto l'istruttoria di competenza, comunicherà l'accoglimento al richiedente e all'ufficio Tributi comunale, per la quantificazione dei tributi/canoni dovuti.

5. L'ufficio Tributi comunale liquiderà l'importo dovuto, comunicando le risultanze al richiedente e allo SUAP, il quale, acquisito il pagamento, rilascerà la concessione.

Articolo 18 - DECADENZA E RINUNCIA

1. Si determina la decadenza della Concessione:

- per decorrenza dei termini di validità della Concessione stessa, in assenza di domanda di rinnovo presentata entro i termini;
- nel caso di mancato pagamento della tassa/canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, nell'ipotesi di pagamento rateizzato, ove previsto dalle norme statali e regolamentari vigenti;
- qualora l'attività non sia esercitata per un periodo superiore a quattro mesi, in assenza di specifica giustificazione o motivata motivazione;
- in caso di fallimento della ditta Concessionaria;
- per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- per perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione, in sede di gara per l'assegnazione degli spazi;

2. La decadenza dell'autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

3. L'autorizzazione viene revocata:

- nel caso di sub-locazione abusiva;
- nel caso di mutamento dell'attività di vendita senza l'autorizzazione prescritta;
- nel caso di modifiche al suolo pubblico con attrezzature non autorizzate;
- per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale della Concessione.

4. La decadenza e la revoca della concessione potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e ss.mm. e ii. come recepita nell'ordinamento regionale;

5. Il Comune di Misterbianco ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il mezzo per motivi igienico- sanitari, di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non avrà dovuto alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di tassa/canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche già versata afferente al periodo di mancata occupazione. E' prevista altresì la revoca in caso di perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

6. In caso d'indisponibilità dell'area concessa, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, quest'ultima può proporre una nuova localizzazione del mezzo, temporanea o permanente. A tal fine, l'Amministrazione si fa carico delle spese necessarie comprese tutte le opere provvisoriale.

7. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare dell'area di sosta e comporta l'automatica revoca della concessione.

Articolo 19- EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua data pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale (cd preleggi al Codice civile) e dello Statuto.
2. Esso è pubblicato in via permanente nella sezione "Regolamenti" del sito web istituzionale, nella pertinente sezione dell'"Amministrazione Trasparente" ed è inserito nella Raccolta dei Regolamenti dell'Ente tenuta presso l'Ufficio di Segreteria.
3. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente regolamentazione in materia e per effetto della sua entrata in vigore è abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con le sue previsioni.

Articolo 20 - SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla norme ambientali, sanitarie, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini imposti dalle autorità competenti, sono punibili con la revoca della concessione.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7-bis, del D.L.gs. 18/08/2000, n.267 e secondo le disposizioni di cui alla L.24/11/1981, n. 689.

Articolo 21- NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.
2. La Giunta Municipale potrà incrementare e/o modificare in fase di attuazione del Regolamento l'individuazione delle aree destinate alle diverse tipologie di sosta di cui al precedente articolo 4.